

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Prot. n. 21536

Palermo, 11-V-2020

**Al Presidente
dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia**

e, per conoscenza

On. Presidente della Regione

LORO SEDI

Oggetto: Spostamenti interregionali degli Avvocati.

1.- Sono pervenuti, anche a questo Assessorato, alcuni quesiti inerenti la possibilità per gli Avvocati di effettuare, in vista dell'imminente riavvio delle attività di udienza, gli spostamenti interregionali collegati all'esercizio della professione forense senza doversi successivamente sottoporre, al rientro in Sicilia, agli stringenti obblighi epidemiologici (isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni e, al termine dello stesso, effettuazione del tampone rino-faringeo) attualmente contemplati dai provvedimenti governativi, statali e regionali, in materia di prevenzione e contenimento del contagio.

Premesso quanto sopra, si rileva che le perplessità sopra sintetizzate sono risolte dalla stessa ordinanza del Presidente della Regione n. 18 del 30 aprile 2020, che all'art. 13 co. 2, testualmente, dispone che *"Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (leggasi, oggi, del 26 aprile 2020) è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell'Assessore per la Salute n. 351 del 24 aprile 2020"*.

Ulteriormente, la circolare n. 13 del 6 maggio 2020, a firma del Dirigente generale del D.R.P.C. Sicilia nella qualità di Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, ha tra le altre cose

previsto che *“I lavoratori residenti in Sicilia appartenenti alla categoria del personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M del 26 aprile 2020, che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi in altre Regioni del territorio nazionale, al loro rientro sono parimenti esonerati dal regime di quarantena obbligatoria di cui all'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020 e sono assoggettati al differente regime della sorveglianza attiva”*. Questa previsione è, infine, da conciliarsi con il primo punto *“rientro in Sicilia”* della medesima Circolare n. 13 del 6 maggio 2020 e con gli adempimenti ivi fissati, alla cui lettura, per brevità, si rinvia.

In altre parole, per le attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 si è inteso introdurre un regime qualificato di *“sorveglianza attiva”* - per l'appunto, differenziato dall'isolamento - che, pur nell'osservanza di una serie di adempimenti di carattere sia clinico che amministrativo, consente, al rientro in Sicilia, di condurre regolarmente e quotidianamente la propria attività lavorativa.

2.- Premesso quanto sopra, e tenuto conto del fatto che le categorie libero-professionali non paiono immediatamente riconducibili alla definizione *“personale delle imprese di opere e servizi”*, che lascia invece maggiormente propendere per le categorie di lavoratori subordinati interessati dall'allegato 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con la presente nota di chiarimento si intende precisare che, essendo le attività di consulenza e assistenza legale e contabilità incluse nel codice Ateco *“69”* del medesimo Allegato 3, anche le esigenze lavorative della classe forense ben possono essere assoggettate al dettato di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 e al Decreto Assessoriale n. 351 del 24 aprile 2020 (ed alle cautele e accorgimenti ivi previsti), nel rispetto delle ulteriori precisazioni di cui alla Circolare D.R.P.C. n. 13 del 6 maggio 2020.

Si allegano, per comodità, tutti i provvedimenti fin qui citati, con contestuale invito alla S.V. di voler dare adeguata notizia del presente orientamento a tutti gli ordini professionali degli Avvocati ricadenti nel territorio siciliano.

3.- Le medesime previsioni sono, infine, applicabili alle ulteriori categorie di liberi professionisti le cui attività siano inserite in altri codici Ateco di cui al più volte citato allegato 3.

Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

L'ASSESSORE
(Avv. Ruggero Razza)